



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 19

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
11 maggio 2020**



## SOMMARIO

<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>C12289 - ENI-FIVE/FINPROJECT</b>	
<i>Provvedimento n. 28229</i>	5
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>12</b>
<b>PS11727 - RAPID TEST COVID-19</b>	
<i>Provvedimento n. 28231</i>	12
<b>PS11733 - FARMACIAMASCHILE.IT-KALETRA</b>	
<i>Provvedimento n. 28232</i>	16
<b>PS11489 - PRICERUS-VENDITE ON LINE</b>	
<i>Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	20



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### C12289 - ENI-FIVE/FINPROJECT

Provvedimento n. 28229

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la comunicazione delle società Eni S.p.A. e Five S.r.l., pervenuta in data 17 marzo 2020 e successivamente integrata in data 15 aprile 2020;

VISTA, altresì, la comunicazione delle predette società del 27 marzo 2020 in cui è stata rappresentata l'esigenza di una celere conclusione del Procedimento di valutazione dell'operazione;

CONSIDERATO quanto segue:

#### I. LE PARTI

1. Versalis S.p.A. (di seguito, Versalis) è una società attiva a livello globale nella produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici (nonché nella vendita di licenze relative a tecnologie e *know how*); in particolare, Versalis è attiva nella produzione di intermedi, polietilene, stirenici, elastomeri e sostanze biochimiche. Per quanto di specifico interesse ai fini dell'operazione in esame, Versalis produce alcune tipologie di prodotti della famiglia del polietilene (HDPE, LDPE, LLDPE ed EVA) utilizzati per la produzione di *compound* a base di polietilene.

2. Versalis è parte del gruppo Eni, in quanto interamente controllata da Eni S.p.A.; il gruppo Eni è attivo a livello globale principalmente nell'esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale; nella produzione e vendita di carburanti, biocarburanti, lubrificanti e prodotti chimici; nell'approvvigionamento, fornitura, *trading* e trasporto di olio, gas naturale, GNL ed energia elettrica.

3. Nel corso del 2018, il gruppo Eni ha conseguito un fatturato complessivo pari a 79,7 miliardi di euro, di cui [40-50]\* e [20-30] miliardi per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

4. Finproject S.p.A. (di seguito, FinPro) è la società posta a capo di un gruppo di imprese che opera a livello globale nella produzione di *compound* a base di PVC e a base di polietilene (in quest'ultimo

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

caso, destinati alla produzione di fili, cavi, tubi, raccordi ed altre applicazioni specifiche), nonché nella produzione, commercializzazione e stampaggio di materiale plastico espanso a celle reticolate per il settore calzaturiero e della moda (oltre che per altri settori industriali quali l'automotive, il *wellness*, l'interior *design* e la sicurezza) e nella progettazione e produzione di stampi utilizzati per lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche.

Nel caso specifico, interessato dalla presente operazione, della produzione di *compound* a base di polietilene (reticolabile con tecnologia silanica) destinati alla produzione di fili, cavi, tubi, raccordi ed altre applicazioni specifiche, che rappresenta la maggiore delle *business unit* interne in termini di fatturato, FinPro si avvale di un unico stabilimento produttivo situato in Italia. La società controllata operante in tale ambito è Padanaplast S.r.l. (nonché Padanaplast Deutschland GmbH e Padanaplast America LLC per la distribuzione, rispettivamente, in Germania e negli Stati Uniti; altre società controllate si occupano di commercializzazione di *compound* in particolare in India, Vietnam e Messico).

5. La maggioranza del capitale sociale di FinPro, pari al 60%, risulta allo stato detenuta dalla società Team S.r.l., a sua volta interamente controllata dalla *holding* Five S.r.l. (di proprietà di persone fisiche appartenenti a una stessa famiglia), la quale esercita quindi il controllo su FinPro (di seguito, le attuali controllanti di FinPro sono indicate anche come Team/Five).

Nello specifico, Five è una *holding* che gestisce esclusivamente la partecipazione di controllo detenuta in FinPro; essa non è pertanto attiva in settori diversi da quelli in cui opera la società *target*. Di conseguenza, Five ha realizzato dati di fatturato consolidato corrispondenti a quelli di FinPro.

Il restante 40% del capitale di FinPro è detenuto della società di investimento Venice European Investment Capital S.p.A..

6. FinPro ha conseguito, nel corso del 2018, un fatturato totale pari a 202,8 milioni di euro, di cui [100-498] e [30-100] milioni per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione Europea e in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di Versalis e, quindi, del gruppo Eni, del controllo congiunto - insieme a Team/Five - di FinPro, mediante l'acquisto della quota di capitale (40%) detenuta da Venice European Investment Capital S.p.A. nonché mediante le previsioni del patto parasociale sottoscritto, che regolano i rapporti tra le parti sino all'eventuale esercizio delle opzioni di cui sotto<sup>1</sup>.

8. Le Parti hanno inoltre previsto opzioni *call* e *put*, rispettivamente in capo a Versalis e a Team, relative alla quota del 60% detenuta da quest'ultima, il cui esercizio consentirebbe a Versalis di acquisire il controllo esclusivo di FinPro<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, il patto parasociale prevede che lo stesso numero di amministratori del Consiglio di Amministrazione di FinPro venga nominato rispettivamente dai due soci Versalis e Team/Five, e che detto CdA deliberi a maggioranza assoluta. Inoltre, il *casting vote* previsto, in caso di stallo decisionale per due riunioni consecutive, in capo al Presidente del CdA designato da Team/Five riguarda principalmente l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e non si estende anche a materie strategiche e commerciali quali la definizione del *business plan* e del *budget*.

<sup>2</sup> Tali opzioni possono essere esercitate a partire dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio di FinPro che si chiude al 31 dicembre 2020, per i successivi tre mesi.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### *I mercati del prodotto e geografico interessati*

##### **Premessa**

10. L'operazione in esame, come visto, riguarda l'acquisizione del controllo congiunto di FinPro da parte di Versalis/Eni.

Dal punto di vista merceologico, rileva la circostanza che la società acquirente il controllo congiunto di FinPro fornisce alla società *target* alcune tipologie di polietilene per la produzione, da parte di quest'ultima, di *compound* a base di polietilene. Al di là di ciò, non vi sono ulteriori sovrapposizioni di attività tra le Parti.

11. Di conseguenza, dei quattro ambiti in cui opera la società oggetto di acquisizione (*compound* a base di poliolefine e, in particolare, polietilene; *compound* a base di PVC; stampaggio di materiale plastico espanso a celle reticolate, cosiddetto *moulding*; stampaggio di materiale plastico espanso ad iniezione diretta, cosiddetto *injection molded foam*), il settore interessato dall'operazione è quello della produzione di *compound* a base di polietilene.

##### Polietilene

12. Il polietilene è uno dei materiali plastici più diffusi; esso è un derivato dell'etilene, che a sua volta è un prodotto derivante dal processo di lavorazione del petrolio e/o del gas naturale<sup>3</sup>. Il polietilene è un materiale plastico di base, ossia un semilavorato industriale usato come materia prima per realizzare un ampio ventaglio di prodotti finiti (da pellicole per imballaggio, flaconi, contenitori industriali, a serbatoi automobilistici, pannelli solari, protesi mediche, *packaging* intelligente).

13. Nell'ambito delle termoplastiche, il polietilene rientra nella categoria delle poliolefine<sup>4</sup>. In base alla densità e al grado di ramificazione, si ottengono tipi di polietilene con proprietà e usi differenti. In particolare, Versalis produce e commercializza le seguenti tipologie di polietilene: polietilene ad alta densità (HDPE); polietilene a bassa densità (LDPE); polietilene lineare a bassa densità

<sup>3</sup> Il processo di raffinazione del petrolio, dal quale si ottengono benzine, gasolio e GPL, dà origine a nafta pesanti; attraverso un procedimento chiamato *cracking*, queste nafta vengono trasformate in etilene che, dopo una serie di ulteriori processi e lavorazioni, dà vita al polietilene.

<sup>4</sup> La quale include anche il polipropilene.

(LLDPE); etilene vinil acetato (EVA); polietilene a densità ultra-bassa (ULDPE). FinPro acquista da Versalis le prime quattro tipologie di polietilene mentre non acquista, né da Versalis né da altri soggetti, l'ULDPE.

Nel caso di specie, non è necessario addivenire a una conclusione definitiva in merito al fatto che tali tipologie di polietilene rappresentino o meno ambiti merceologici distinti, in quanto la valutazione dell'operazione viene condotta seguendo l'ipotesi più restrittiva.

**14.** Quanto alla dimensione geografica, può essere adottata una posizione in linea con la Commissione europea che, nella propria prassi decisionale più recente<sup>5</sup>, ha ritenuto che il mercato geografico rilevante per il polietilene coincida quanto meno nello Spazio Economico Europeo, SEE (lasciando tuttavia aperta l'esatta definizione al riguardo).

A sostegno di ciò, rilevano i dati stimati dalle Parti in relazione al flusso di importazioni in Italia, provenienti sia dal resto dello SEE che da Paesi extra-Europei: si tratta di valori pari a circa il 75%-80% per l'LLDPE, l'LDPE e l'HDPE e persino del 95% per l'EVA.

Inoltre, le Parti adducono i dati relativi al significativo flusso di importazioni all'interno dell'Europa (quasi il 15% dei quantitativi venduti di EVA e di LDPE, il 30% circa per l'HDPE e quasi il 45% per l'LLDPE) provenienti da Paesi extra-UE (in particolare Stati Uniti, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico), a sostegno di una dimensione financo mondiale del mercato.

**15.** Quanto precede risulta coerente con quanto già rilevato dall'Autorità in relazione all'EVA, ritenendo che il settore dei copolimeri di etilene (di cui l'EVA costituisce una delle due principali tipologie) può ritenersi di dimensione almeno europea (in ragione della omogeneità delle caratteristiche e della composizione dei prodotti venduti in Europa, della modesta incidenza dei costi di trasporto e della forte presenza di gruppi multinazionali)<sup>6</sup>.

I dati di fatturato disaggregati di Versalis sono coerenti con tale considerazione. La società, infatti, pur avendo la propria produzione di polietilene concentrata prevalentemente in Italia (circa due terzi nel complesso, con simili proporzioni nell'LDPE e nell'LLDPE, e l'intera produzione di HDPE) vende in Europa circa la metà - e in alcuni casi circa due terzi - del polietilene prodotto. Specularmente, nel caso dell'EVA, con la produzione concentrata all'estero (in Germania e in Francia), Versalis vende in Italia più di un terzo dei volumi prodotti.

#### Compound a base di polietilene

**16.** Il settore interessato riguarda la trasformazione di polimeri termoplastici in materiali denominati, appunto, *compound* termoplastici. Nell'ambito di tale settore è possibile individuare, a seconda della materia prima utilizzata, diversi prodotti; le principali materie prime utilizzate per ottenere *compound* termoplastici sono le seguenti: polietilene, polistirolo, polipropilene, acrilonitrile butadiene stirolo, policarbonato, polibutilentereftalato, nylon 6-66, elastomeri termoplastici.

I *compound* termoplastici, sebbene talvolta possano presentare un certo grado di sostituibilità dal lato dell'offerta, presentano dal lato della domanda una contenuta sostituibilità, in particolare in ragione di prezzi e destinazioni d'uso significativamente diversi tra loro<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> COMP/M.7465 – Arkema/Bostik, decisione del gennaio 2015.

<sup>6</sup> Cfr. C4161 – Dupont de Nemours/Borealis in Bollettino n. 39/2000.

<sup>7</sup> Cfr. C8868 – Radici Elastomeri/Ramo d'azienda di Valerio Franceschetti Elastomeri in Bollettino n. 41/2007.



È stata inoltre rilevata l'esistenza di un ambito merceologico relativo ai granulati per la produzione di cavi elettrici e telefonici e, in particolare, di granulati termoplastici a base di polietilene, nonché di un ambito merceologico relativo ai granulati termoplastici a base di polietilene per la produzione di tubi per uso idro-termico-sanitario<sup>8</sup>.

**17.** Nello specifico del caso in esame, i prodotti realizzati da FinPro che utilizzano quali materie prime le suddette tipologie di polietilene sono due categorie di *compound*: i *compound* a base di polietilene (prodotti dalla controllata Padanaplast) e destinati principalmente alla produzione di cavi elettrici e telefonici, da una parte, e di tubazioni per uso idro-termico-sanitario, dall'altra; i *compound* a base di miscele EVA e poliolefine, espandibili e reticolabili (impiegati nella realizzazione di prodotti principalmente, ossia per circa il 90%-95%, per il settore calzaturiero).

**18.** Come già rilevato dall'Autorità, i mercati geografici dei *compound* termoplastici, in relazione alla trasportabilità dei prodotti e in considerazione del consistente interscambio commerciale, presentano una dimensione geografica europea<sup>9</sup>. Similmente si rileva anche con riferimento al dettaglio delle destinazioni d'uso (tubazioni per uso idro-termico-sanitario e cavi elettrici e telefonici), in ragione dell'elevato interscambio commerciale, dell'omogeneità dei prodotti, della bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo di vendita e dell'omogeneità dei prezzi quanto meno all'interno dell'Unione Europea<sup>10</sup>.

**19.** Tali considerazioni trovano conferma nei dati di fatturato di FinPro la quale, esclusivamente attraverso i propri stabilimenti siti in Italia, ha realizzato una significativa parte dei propri ricavi nel resto d'Europa con riferimento a tutte e tre le categorie di prodotto di cui sopra (*compound* per la produzione di tubazioni per uso idro-termico-sanitario, *compound* per la produzione di cavi elettrici e telefonici, *compound* a base di miscele EVA e poliolefine espandibili e reticolabili). Nel dettaglio, il fatturato nel resto dell'Europa è all'incirca pari a quello realizzato in Italia nel primo e nel terzo caso, mentre nel secondo caso il fatturato nel resto dell'Europa è pari a più del doppio.

Inoltre, le Parti segnalano come vi sia a livello europeo una regolamentazione omogenea in relazione ai materiali da costruzione, che riguarda dunque anche le tubazioni per uso idro-termico-sanitario e i cavi elettrici e telefonici<sup>11</sup>.

### ***Effetti dell'operazione***

**20.** L'operazione in esame comporterà l'acquisizione del controllo congiunto di FinPro da parte di Versalis/Eni insieme a Team/Five, che già ne esercitava il controllo esclusivo.

**21.** Con riferimento agli ambiti di attività, Eni/Versalis e FinPro non presentano sovrapposizioni orizzontali, in quanto non risultano intersezioni tra le rispettive attività. Inoltre, come visto, l'unica attività di impresa di Team/Five coincide con quella di FinPro, per cui le stesse Team/Five non sono attive a monte in mercati orizzontalmente sovrapponibili a quelli di Eni/Versalis.

Dal punto di vista orizzontale, dunque, l'operazione in esame non risulta idonea a produrre significativi mutamenti degli assetti di mercato.

---

<sup>8</sup> Cfr. C3894 – Solvay/Padanaplast in Bollettino n. 11/2000.

<sup>9</sup> Cfr. C8868 cit..

<sup>10</sup> Cfr. C3894 cit..

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, c.d. *Construction Products Regulation* (CPR).

**22.** Diversamente, dal punto di vista verticale, come visto, Versalis fornisce a FinPro alcune tipologie di polietilene per la produzione, da parte di quest'ultima, di *compound* a base di polietilene.

Anche in quest'ottica di analisi, comunque, l'operazione in esame non appare idonea a produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza, in particolare in termini di chiusura degli sbocchi di mercato (*customer foreclosure*) e di chiusura dell'accesso ai fattori produttivi (*input foreclosure*).

Al riguardo, rileva principalmente l'analisi delle quote di mercato nei più ristretti ambiti merceologici individuabili, come sopra illustrati.

**23.** Con riferimento al mercato del polietilene, in termini di capacità produttiva, a livello europeo Versalis raggiunge quote al massimo pari al [20-25%] per il polietilene di tipo EVA, con valori ben al di sotto negli altri casi ([10-15%] per l'LLDPE, [5-10%] per l'LDPE e [1-5%] per l'HDPE).

Inoltre, in termini di volume di vendite<sup>12</sup>, sempre a livello europeo a Versalis risulta riconducibile una quota del [10-15%] circa nel caso dell'EVA e dell'LLDPE, del [5-10%] circa nel caso dell'LDPE e del [1-5%] circa nel caso dell'HDPE. Tali quote, peraltro, sono stimate al netto dei volumi di importazioni da Paesi extra-UE che, come sopra indicato, non sono trascurabili; il denominatore della quota di mercato, quindi, risulterebbe in realtà superiore (e la quota di conseguenza inferiore).

**24.** In tale contesto, in aggiunta, si rileva la presenza di diversi e qualificati produttori concorrenti di polietilene, in tutte le diverse tipologie di prodotto qui in rilievo (quali, ad esempio, Exxon, Total, Repsol, Borealis, Ineos, Dow).

In ulteriore aggiunta, si segnala che le vendite di polietilene da Versalis a FinPro, che costituiscono una porzione significativa della domanda della seconda, non rappresentano invece lo sbocco principale della prima, come indicato dal fatto che quest'ultima vende attualmente una porzione preponderante di polietilene a clienti diversi da FinPro.

**25.** Con riferimento, poi, ai mercati a valle in cui opera l'impresa *target*, questa raggiunge a livello europeo una quota al massimo pari al [10-15%] circa nel caso della produzione e vendita di *compound* termoplastici a base di polietilene per la produzione di tubazioni per uso idro-termico-sanitario (un valore nettamente inferiore, pari al [1-5%] circa, si registra invece nel caso della produzione e vendita di *compound*, inclusi termoplastici a base di polietilene, per la produzione di cavi elettrici e telefonici). Quanto alla produzione e vendita di *compound* a base di miscele EVA e poliolefine espandibili e reticolabili, destinati principalmente al settore calzaturiero, le Parti stimano per il livello europeo una quota di FinPro significativamente inferiore alla soglia del 20%.

Anche nel caso dei *compound*, inoltre, si registra la presenza di diversi operatori concorrenti (quali Fainplast, Cabopol, Mcpp, Melos e Silon nei primi due casi, la stessa Fainplast, Api e Tecnifoam nel terzo).

**26.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo congiunto di FinPro da parte di Versalis, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

<sup>12</sup> Si ricorda al riguardo il carattere di *commodity* dei prodotti in questione.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS11727 - RAPID TEST COVID-19

*Provvedimento n. 28231*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11727 del 22 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*), 22 e 25, comma 1, lettera *c*), e di condotte in violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *h*), *n*) e *o*), e 52 del Codice del Consumo da parte della società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 22 marzo 2020, con il quale è stata deliberata l'inibizione dell'accesso al sito del professionista <https://testcoronavirus.shop.it>, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, nonché la sospensione, da parte del professionista, di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>, a partire dalla comunicazione del provvedimento cautelare e nelle more del procedimento;

VISTA la memoria presentata dalla società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l. il 31 marzo 2020, successivamente integrata il 1°, 2 e 16 aprile 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. IL FATTO

Dalla segnalazione di una associazione di consumatori pervenuta il 10 marzo 2020 e dalle informazioni acquisite d'ufficio in data 17 e 20 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti posti in essere dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, il professionista diffondeva, sul sito *web* <https://testcoronavirus.shop.it>, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato *“Rapid Test COVID-2019”* (al prezzo di 24,86 €). I *claim* pubblicitari utilizzati apparivano idonei ad ingenerare nei

destinatari l'erroneo convincimento che l'impiego del prodotto, in ambito domestico potesse consentire, in maniera rapida ed affidabile, l'autodiagnosi dell'eventuale avvenuto contagio da COVID-19.

In sintesi, le condotte contestate apparivano contrarie alla diligenza professionale e idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole e ambigua rappresentazione della realtà e al contempo sfruttando la situazione di emergenza sanitaria esistente, con la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore. Le affermazioni contenute sul sito, infatti, erano tali da generare il convincimento che il prodotto fosse un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere utilizzato autonomamente, da parte di persone non esperte di *test* diagnostici, al fine di auto-diagnosticare in maniera rapida ed affidabile l'eventuale contagio da COVID-19. In realtà, le informazioni fornite dal professionista sull'efficacia del *test*, sulla sua destinazione di uso e sul suo carattere sperimentale apparivano ambigue, confuse e oscure. Tale prospettazione risultava particolarmente insidiosa, posto che appariva approfittare della situazione di allarme sanitario dovuta al costante aumento del numero dei soggetti contagiati, al rischio di mortalità legato alla contrazione del virus, unitamente alla diffusione di notizie circa le presunte difficoltà di approvvigionamento di "tamponi" da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

Risultava, inoltre, omessa l'informativa precontrattuale in ordine ai diritti spettanti ai consumatori nei contratti a distanza, con specifico riferimento alla garanzia legale di conformità, all'assistenza post-vendita e all'esercizio del diritto di recesso.

Pertanto, sulla base delle menzionate informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS11727, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*), 22 e 25, comma 1, lettera *c*), del Codice del Consumo, nonché di condotte illecite in violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *h*), *n*) e *o*), e 52 del Codice del Consumo.

Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l..

## II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' DEL 22 MARZO 2020

In data 22 marzo 2020 l'Autorità, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l'adozione di una misura cautelare provvisoria nei confronti del professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: *i*) dell'attualità delle condotte contestate; *ii*) del coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponenziale diffusione del COVID-19; *iii*) dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto del prodotto.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stato in particolare osservato che il sito *internet* del professionista era attivo e presentava un elevato grado di offensività, in quanto diretto a convincere i consumatori italiani della possibilità di disporre di un dispositivo, che, utilizzato in ambito domestico, consentisse, in maniera rapida ed affidabile, l'autodiagnosi dell'eventuale avvenuta contrazione del virus COVID-19.

Con delibera del 22 marzo 2020, pertanto, l'Autorità ha disposto l'inibizione dell'accesso al sito del professionista <https://testcoronavirus.shop.it>, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. g), del Regolamento (UE) 2017/2394, nonché la sospensione da parte del professionista, a partire dalla comunicazione del provvedimento cautelare e nelle more del procedimento, di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>.

Il professionista è stato, altresì, invitato a presentare una relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto e a presentare memorie scritte.

### III. MEMORIA DELLA PARTE

A seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento e del provvedimento cautelare del 22 marzo 2020, con memoria del 31 marzo 2020, e successive integrazioni del 1°, del 2 e del 16 aprile 2020, il professionista DRT - Drug Reposition Technology S.r.l. ha descritto le misure che intende intraprendere per ottemperare al provvedimento cautelare dell'Autorità una volta ripristinato l'accesso al sito.

Il professionista ha dichiarato che cesserà la vendita sul sito del prodotto "Rapid test COVID-2019" e che manterrà oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it> e i relativi contenuti. Il professionista ha rappresentato che intende essere presente sul mercato *on line* attraverso un nuovo sito, con un dominio diverso da <https://testcoronavirus.shop.it> e nel quale non vi sarà alcun riferimento al "Rapid Test COVID-19".

### III. VALUTAZIONI

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si ritiene che, allo stato, le misure che il professionista si è impegnato ad adottare siano idonee a evitare il rischio che, nelle more del procedimento, la pratica commerciale oggetto di contestazione continui a produrre effetti pregiudizievoli per i consumatori. Infatti, il professionista cesserà la vendita *on line* del "Rapid Test COVID-19" e le relative comunicazioni promozionali e manterrà comunque oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>. Sul nuovo sito *internet* eventualmente attivato dal professionista non sarà presente alcun riferimento al prodotto "Rapid Test COVID-19".

RITENUTO, pertanto, che, dall'esame degli atti del procedimento, risulta che DRT - Drug Reposition Technology S.r.l. ha dichiarato che cesserà la vendita *online* del "Rapid Test COVID-19" e le relative comunicazioni promozionali e che manterrà oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it>;

### DELIBERA

che le misure comunicate dalla società DRT - Drug Reposition Technology S.r.l., nella misura in cui siano poste in essere dal professionista nei termini sopra indicati, soddisfano i requisiti richiesti dall'Autorità con il citato provvedimento cautelare del 22 marzo 2020 ai fini della rimozione del *periculum in mora*, fatta in ogni caso salva la verifica della loro concreta e piena attuazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**PS11733 - FARMACIAMASCHILE.IT-KALETRA**

*Provvedimento n. 28232*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/11733 del 27 marzo 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *f*), e comma 3, 23, lettere *i*) e *s*), e 25, lettera *c*), del Codice del Consumo;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 27 marzo 2020 con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale consistente nella promozione e vendita del farmaco "Kaletra" con modalità ingannevoli;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

Sulla base di segnalazioni di alcuni consumatori, pervenute il 18 e il 23 marzo 2020, e delle informazioni acquisite d'ufficio in data 26 marzo 2020, è emersa la diffusione, alla pagina *web* <https://farmaciamaschile.it/comprare-kaletra-coronavirus>, di una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato "Kaletra", attraverso *claim* che sembravano suggerire che il prodotto fosse idoneo, contrariamente al vero, a combattere il Coronavirus (COVID-19). Siffatti *claim* erano inseriti in un contesto narrativo che enfatizzava una comprovata efficacia del farmaco, facendo leva sulla tragica pandemia in atto in Italia per orientare i consumatori all'acquisto.

I *claim* sull'asserita efficacia del medicinale - quale rimedio per combattere il virus - apparivano idonei a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando privi di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiosi, posto che si riferivano alla capacità di cura in un momento di emergenza sanitaria da COVID-19.

Inoltre, la vendita del prodotto veniva promossa nonostante il professionista non risultasse annoverato nell'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita *on line* di



medicinali SOP (“Senza obbligo di prescrizione medica”) e il farmaco non fosse suscettibile di vendita a distanza al pubblico<sup>1</sup>.

Pertanto, sulla base delle menzionate informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11733, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b)* e *f)*, e comma 3, 23, lettere *i)* e *s)*, e 25, lettera *c)*, del Codice del Consumo.

Dalle informazioni agli atti, era stato individuato quale parte del procedimento, in qualità di professionista, *[omissis]*\*.

## II. PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ DEL 27 MARZO 2020

Con il provvedimento del 27 marzo 2020, l’Autorità ha ritenuto che la condotta contestata al professionista, strumentalizzando la tragica pandemia in atto, fosse diretta a orientare i consumatori all’acquisto del prodotto “Kaletra” mediante modalità aggressive e ingannevoli.

Le affermazioni riportate sul sito *web* <https://farmaciamaschile.it>, infatti, sono apparse caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto dirette a convincere i consumatori italiani della piena legalità dell’attività del professionista, nonché delle asserite proprietà terapeutiche del medicinale pubblicizzato e commercializzato.

L’Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l’adozione del provvedimento cautelare, *inaudita altera parte*, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: *i)* dell’attualità delle condotte contestate; *ii)* del coinvolgimento della generalità dei consumatori a causa della esponenziale diffusione del Covid-19; *iii)* dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto, considerato che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione.

Con delibera del 27 marzo 2020, pertanto, l’Autorità ha disposto in via cautelare l’inibizione dell’accesso al sito <https://farmaciamaschile.it>, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera *g)*, del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione da parte del professionista di ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio <https://farmaciamaschile.it>, attestato all’indirizzo IP 104.27.144.84-526, mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

Il professionista è stato, altresì invitato a presentare memorie scritte e documenti, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.

Con nota pervenuta in data 8 aprile 2020, la Guardia di Finanza ha comunicato le iniziative intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento cautelare del 27 marzo 2020 e ha altresì riferito che il *registrant* del sito è anonimo.

---

<sup>1</sup> Secondo la disciplina dettata dal d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

In data 3 aprile 2020 [omissis] ha rappresentato di essere stato vittima di un furto di identità. Il provvedimento cautelare è stato pubblicato nel Bollettino dell'Autorità.

### III. VALUTAZIONI

Alla luce di quanto emerso in atti permangono tuttora i presupposti che hanno portato l'Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare, sia con riferimento al *periculum in mora* sia con riferimento al *fumus boni iuris* circa la violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo.

Invero, risulterebbe fortemente pregiudizievole per i consumatori italiani l'eventuale protrazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di merito, dell'attività di promozione e commercializzazione sul sito <https://farmaciamaschile.it>, del medicinale "Kaletra", con le descritte modalità ingannevoli e aggressive. È emerso, infatti, che siffatta condotta è stata posta in essere da soggetti, sprovvisti della prescritta autorizzazione alla vendita *on line* e in violazione del divieto di fornitura a distanza al pubblico di medicinali con obbligo di prescrizione medica.

Posto che, allo stato, non risulta individuato alcun medicinale o vaccino idoneo a curare o limitare il contagio del virus, la protrazione della condotta che sfrutta l'emergenza sanitaria, è idonea a condizionare sensibilmente i consumatori nella loro capacità decisionale, inducendoli all'acquisto del farmaco, mossi dalla convinzione in essi ingenerata che il farmaco "Kaletra" abbia effetti curativi del Covid-19.

Pertanto, dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell'adunanza del 27 marzo 2020, al fine di impedire che la pratica commerciale descritta, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco "Kaletra" come rimedio contro il Covid-19, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 27 marzo 2020, che giustificano l'inibizione dell'accesso al sito e la sospensione della pratica commerciale citata

### DELIBERA

di confermare l'inibizione dell'accesso al sito, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394, e la sospensione provvisoria di ogni attività attraverso il sito *internet* <https://farmaciamaschile.it>, consistente nella promozione e commercializzazione del farmaco "Kaletra" quale rimedio contro il Covid-19, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

*Gabriella Muscolo*

---

**PS11489 - PRICERUS-VENDITE ON LINE**

*Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, in relazione al procedimento PS11489.

**I. LE PARTI**

Pricerus Group, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "Codice del Consumo". La società di diritto ungherese opera nel settore dell'*e-commerce* e in particolare nell'offerta di prodotti *online* attraverso il sito *www.pricerus.com*.

CODICI - Centro per i diritti del cittadino, in qualità di Associazione nazionale di consumatori e utenti ammessa a partecipare al procedimento a seguito di apposita istanza, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

**II. AVVISO**

Con la presente si informano le Parti del procedimento che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del **10 giugno 2020**.

Si comunica inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento, che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri ai tentativi di trasmissione sia della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 4 dicembre 2019, prot. n. 0077610, sia del provvedimento di adozione di misure cautelari n. 28143 del 4 febbraio 2020, operato in data 7 febbraio 2020, prot. 0018050. In entrambi i casi, Pricerus Group, infatti, è risultata irreperibile tanto agli indirizzi fisici indicati sul proprio sito web (Jazmin utca, 1 - 2045 Torokbalint – Ungheria e Boulevard Levsky 59, Sofia, Bulgaria) quanto all'indirizzo di posta elettronica rinvenibile sul medesimo sito (*info@pricerus.com*). Di conseguenza, i predetti atti istruttori sono stati oggetto di pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità (rispettivamente n. 3/2020 e n. 12/2020).

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS11489.

---

**PS11489 - PRICERUS-VENDITE ON LINE**

*Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

Oggetto: **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, in relazione al procedimento PS11489.

**I. Premessa**

1. Con atto del 4 dicembre 2019, prot. 0077610, è stato comunicato a Pricerus Group (di seguito anche Pricerus, Professionista o Società) l'avvio del procedimento istruttorio PS11489 volto a verificare l'esistenza di presunte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" (di seguito, Codice del Consumo)<sup>1</sup>.
2. Sulla base degli atti del procedimento e in ragione della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con provvedimento n. 28143 del 4 febbraio 2020, l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria da parte di Pricerus Group di ogni attività diretta: a) alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente scontato attraverso il pagamento di una somma a titolo di "prenotazione" del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione e/o al decorso del c.d. "periodo di attesa"; b) alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.pricerus.com>, di prodotti che, presentati come disponibili e prenotati con versamento del relativo prezzo scontato, non risultino in realtà pronti per la consegna<sup>2</sup>.

**II. Le condotte contestate**

3. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell'ambito del procedimento in oggetto, con la presente si confermano e si precisano le contestazioni già formulate nella comunicazione di avvio, circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere da Pricerus Group attraverso il sito *internet* [www.pricerus.com](http://www.pricerus.com), consistenti: i) nel fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito alle reali possibilità di conseguire i beni acquistati *online* al prezzo scontato e ai tempi di consegna proposti ai consumatori ; ii) nella mancata consegna dei prodotti acquistati

---

<sup>1</sup> Attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della Comunicazione di avvio al Professionista, operato in data 4 dicembre 2019, prot. 0077610, essendo la società Pricerus Group risultata irreperibile sia all'indirizzo indicato sul proprio sito web professionista (Jazmin utca, 1 - 2045 Torokbalint – UNGHERIA) che all'indirizzo di posta elettronica rinvenibile sul medesimo sito ([info@pricerus.com](mailto:info@pricerus.com)), si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di avvio di procedimento istruttorio sul Bollettino dell'Autorità Garante n. 3 del 20/01/2020, sulla base di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento.

<sup>2</sup> In ragione della mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione del Provvedimento di sospensione, operato in data 7 febbraio 2020, prot. n. 0018050, nei confronti della società Pricerus Group - risultando quest'ultima irreperibile sia agli indirizzi indicati sul proprio sito web che all'indirizzo di posta elettronica sopra citato – si è proceduto nuovamente alla pubblicazione di un avviso di adozione di misure cautelari sul Bollettino dell'Autorità n. 12 del 23 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 19, comma 2 del Regolamento.

*online* ovvero nel mancato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte della risoluzione del contratto e/o dell'esercizio del diritto di recesso.

### III. Le evidenze acquisite

4. In base al meccanismo di funzionamento dello schema di vendita posto in essere dal Professionista e pubblicizzato sul proprio sito *pricerus.com*, dove figurano anche le condizioni generali di contratto ("*Termini di Servizio – Termini e condizioni di utilizzo*"), è previsto che la piattaforma di acquisto Pricerus operi solamente nei confronti dei consumatori registrati e dotati di apposito *account*. In linea generale, Pricerus, come indicato sul proprio sito, è "*una piattaforma e-commerce innovativa che permette agli utenti di risparmiare fino al 70% sull'acquisto di prodotti dai principali store online del web*". Dalla lettura dei termini contrattuali emerge che la società si riserva la facoltà di corrispondere al cliente un "buono acquisto" in alternativa al bene scelto dal cliente stesso su un sito terzo e che Pricerus, ove non sia in grado di fornire "*per qualunque ragione il prodotto o il buono acquisto all'utente, sarà assoggettata ad una penale ...*" (art. 7.3 dei Termini di servizio).

5. Il sistema di acquisto *online* promosso da Pricerus si articola in vari passaggi. La fase iniziale prevede che il consumatore scelga il prodotto da acquistare su un sito terzo di *E-Commerce* "tradizionale" (all'interno di un gruppo di *web store* che Pricerus ha selezionato). Una volta individuato e scelto il prodotto da acquistare, il consumatore dovrà copiare il *web link* di quel prodotto riprendendo la stringa sulla barra di digitazione e incollandola nell'apposito spazio del sito di Pricerus.

6. Lo stadio successivo prevede che il consumatore proponga la propria offerta, ossia indichi uno sconto sul prezzo di quel prodotto così come appare sul sito di *E-Commerce* di partenza. Lo sconto dovrà essere almeno del 20% del valore del prodotto scelto e massimo del 70%. La fase seguente prevede poi il pagamento, da parte dell'utente registrato, dell'importo scontato: a questo punto dell'iter di acquisto il consumatore dovrà solamente "*attendere che PRICERUS concluda l'acquisto per te e che poi te lo faccia recapitare, dopo un determinato TEMPO*"<sup>3</sup>.

7. In altri termini, Pricerus fissa un c.d. "*periodo di attesa*" che il consumatore dovrà far passare prima di ottenere la consegna del prodotto (al prezzo scontato proposto dal medesimo consumatore). Tale lasso temporale varia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 155 giorni, in relazione allo sconto proposto dal consumatore, così come indicato nella seguente tabella (in vigore dal 20 febbraio 2019) rinvenibile sul sito *web*:

---

<sup>3</sup> Come recita il *claim* diffuso sul sito *www.pricerus.com*; "*TOGLI IL PREZZO CHE NON TI VA DI PAGARE! Decidi di quanto tagliare il prezzo! Puoi tagliarlo dell'70% e decidere di pagare solo il rimanente 30% (minimo possibile). Meno paghi, più attenderai il tuo prodotto*".



TABELLA SCONTISTICHE ED ATTESA MINIMA IN GIORNI

MIN	MAX	Attesa minima	SCONTO
0,00 €	99,99 €	30	20,00%
100,00 €	199,99 €	35	22,00%
200,00 €	299,99 €	40	24,00%
300,00 €	399,99 €	45	26,00%
400,00 €	499,99 €	50	28,00%
500,00 €	599,99 €	55	30,00%
600,00 €	699,99 €	60	32,00%
700,00 €	799,99 €	65	34,00%
800,00 €	899,99 €	70	36,00%
900,00 €	999,99 €	75	38,00%
1.000,00 €	1.099,99 €	80	40,00%
1.100,00 €	1.199,99 €	85	42,00%
1.200,00 €	1.299,99 €	90	44,00%
1.300,00 €	1.399,99 €	95	46,00%
1.400,00 €	1.499,99 €	100	48,00%
1.500,00 €	1.599,99 €	105	50,00%
1.600,00 €	1.699,99 €	110	52,00%
1.700,00 €	1.799,99 €	115	54,00%
1.800,00 €	1.899,99 €	120	56,00%
1.900,00 €	1.999,99 €	125	58,00%
2.000,00 €	2.099,99 €	130	60,00%
2.100,00 €	2.199,99 €	135	62,00%
2.200,00 €	2.299,99 €	140	64,00%
2.300,00 €	2.399,99 €	145	66,00%
2.400,00 €	2.499,99 €	150	68,00%
2.500,00 €	oltre	155	70,00%

IN VIGORE DAL 20 FEBBRAIO 2019

8. Il tempo di attesa è tuttavia variabile e modificabile<sup>4</sup>. Infatti, ogni offerta proposta sul sito Pricerus dà diritto ad un codice, il c.d. “*referral link*”, che il cliente Pricerus può condividere con altre persone che vorranno acquistare *online* attraverso la medesima piattaforma: ogni volta che una persona utilizza il sistema Pricerus inserendo il *referral link* di un altro consumatore, quest’ultimo acquisterà dei “crediti”, che potrà utilizzare per ridurre i tempi di attesa<sup>5</sup>. Il cliente Pricerus non è tuttavia obbligato a far iscrivere nuove persone nella piattaforma *online*, trattandosi di una libera scelta del consumatore cui consegue, come detto, la riduzione del tempo di attesa.

9. In merito ai tempi di attesa, l’art. 4.5 dei “*Termini di Servizio*” specifica che la tempistica indicata “*non deve considerarsi puntuale ma bensì indicativa e comunque non vincolante*”.

10. Una volta terminato il periodo di attesa, il prodotto viene acquistato da Pricerus attraverso il *web store* individuato dal cliente. Infatti, come indicato sul sito del Professionista nell’ambito dei

<sup>4</sup> Come indicato sul sito del Professionista, “*Il tempo di attesa per ricevere il tuo prodotto viene calcolato dal nostro algoritmo in base alla tua spesa e la numero degli utenti che si sono iscritti grazie a te*”.

<sup>5</sup> Più in particolare, per ogni euro versato da un acquirente che dovesse procedere ad un acquisto utilizzando il codice *referral* di un altro consumatore, quest’ultimo otterrà un credito pari a un’ora (ossia, un’ora meno di attesa per aver la consegna del prodotto), col vincolo per cui non si può comunque scendere al di sotto dei 30 giorni minimi di attesa. In quel caso, gli eventuali, ulteriori crediti accumulati potranno essere utilizzati per altri acquisti.

“Termini di servizio”, i beni e i servizi oggetto delle condizioni generali di Pricerus sono posti in vendita attraverso siti *on-line* scelti dagli utenti in modo autonomo e senza alcuna indicazione da parte di Pricerus. Quest’ultima società, a sua volta, si impegna all’acquisto dei prodotti scelti dagli acquirenti in base alle condizioni generali di contratto e “*comunicando, ai fornitori stessi, i dati di spedizione dei prodotti prescelti quando questa situazione sia possibile*”.

**11.** L’utente registrato sul sito Pricerus potrà monitorare dalla propria pagina di profilo le offerte effettuate, quelle verificate ed accettate da Pricerus nonché verificare i crediti accumulati per le volte che il suo *referral link* sia stato utilizzato.

**12.** Infine, è consentito recedere dal contratto di acquisto del prodotto entro 14 giorni dalla consegna del medesimo; tuttavia, per esercitare il diritto di recesso l’acquirente deve fare riferimento alle clausole e alle modalità previste dal “Fornitore” prescelto, inteso come “*il soggetto prestatore dei servizi di vendita di prodotti*”, esterno a Pricerus, scelto dagli utenti in maniera autonoma. (cfr. artt. 13.2 e 1.3 dei “*Termini di servizio*”). Peraltro, in base alle condizioni generali di contratto (art. 14), l’acquirente ha diritto di richiedere il rimborso della somma versata (il prezzo scontato) esclusivamente entro 14 giorni a decorrere dall’effettivo pagamento. Trascorsi 14 giorni, l’acquirente non può più richiedere la somma versata, per il prodotto desiderato, ma può utilizzarla per l’acquisto di altri prodotti. In ogni caso, laddove si volesse rinunciare al periodo di attesa, è in qualsiasi momento possibile ottenere immediatamente il prodotto completando l’acquisto al prezzo pieno (ossia, al prezzo indicato dal *web store* di partenza).

**13.** Con riguardo allo schema di vendita strutturato da Pricerus e sopra descritto, dalle segnalazioni pervenute in Autorità è emerso che il Professionista non avrebbe adempiuto agli impegni assunti, non consegnando talora il prodotto acquistato al prezzo scontato ovvero, successivamente alle istanze di recesso avanzate dai consumatori, opponendo ingiustificati ostacoli al legittimo esercizio dei loro diritti contrattuali di recesso e rimborso<sup>6</sup>. Di seguito si riporta, in sintesi e a titolo esemplificativo, il contenuto di alcune delle denunce pervenute.

**14.** Un segnalante ha riferito di aver utilizzato la piattaforma Pricerus per acquistare un determinato prodotto e che, dopo la scadenza del periodo di attesa, più precisamente trascorsi 5 mesi complessivi dall’acquisto, non avrebbe ancora ricevuto il prodotto<sup>7</sup>.

**15.** Un altro segnalante ha dichiarato di aver acquistato, nel periodo che va da ottobre 2018 a marzo 2019, alcuni prodotti attraverso il sito in esame; tali prodotti, tuttavia, non sarebbero mai stati consegnati dal Professionista. Sebbene il sito in esame preveda, in caso di indisponibilità del bene, la corresponsione all’acquirente dell’importo già versato (quasi € 700 nel caso di specie), ancora alla data della segnalazione (3 luglio 2019) il denunciante non avrebbe ricevuto alcuna somma, “*nonostante le molteplici richieste*”. In particolare, in replica all’ultima sollecitazione inviata al Professionista, questi avrebbe risposto che “*nulla era dovuto*”, chiudendo contestualmente l’account del segnalante, che ritiene essere stato vittima di “*una truffa mediante sistema Ponzi*”<sup>8</sup>.

**16.** In data 12 febbraio 2019 un altro segnalante ha acquistato *online* sul sito del Professionista (pagando € 388 attraverso bonifico) uno *smartphone* con lo sconto del 70% (sul prezzo offerto dal sito *E-Commerce* di partenza). Dopo un periodo di attesa di 80 giorni il segnalante avrebbe dovuto

<sup>6</sup> Si veda, *ex multis*, la segnalazione inviata dalla CONSOB, prot. n. 81145 del 19/12/2019.

<sup>7</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0029052 del 8/4/2019.

<sup>8</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0046370 del 3/7/2019.



ricevere, in alternativa, il prodotto oppure una penale (versata dai professionisti nel c.d. “*wallet*” del consumatore) che il segnalante avrebbe potuto anche prelevare dal suo conto corrente. In data 27 aprile 2019 il Professionista ha versato la penale del prodotto nel *wallet* del sito, e in pari data il segnalante ha richiesto il prelievo sul proprio conto corrente che, come da regolamento Pricerus, “*dovrebbe avvenire in massimo 30 giorni lavorativi*”. Dalla data della segnalazione (17 luglio 2019), tuttavia, il consumatore non avrebbe avuto la possibilità di prelevare l’importo della penale<sup>9</sup>.

17. Un ulteriore consumatore ha sottolineato come, pur avendo il Professionista “*incassato i miei soldi per l’acquisto di prodotti a prezzo scontato*” tramite il sito [www.pricerus.com](http://www.pricerus.com), dopo oltre 200 giorni lavorativi, non avrebbe ricevuto nessun prodotto né alcuna penale<sup>10</sup>.

18. Un altro segnalante ha evidenziato di aver comprato un prodotto attraverso Pricerus nel marzo 2019 (al prezzo di €180); una volta scaduto il periodo di attesa, “*non mi forniscono l’oggetto*” e – in risposta alla richiesta di spiegazioni inviata dal segnalante - il Professionista ha comunicato che avrebbe pagato la penale (dopo un ulteriore periodo di 180 giorni) per non aver fornito l’oggetto; tuttavia, trascorsi 180 giorni il segnalante non ha avuto alcun rimborso<sup>11</sup>.

19. Da una recente segnalazione risulta che il Professionista, a seguito del pagamento effettuato del prezzo scontato a mezzo bonifico in data 06/02/2019, non ha in alcun modo adempiuto a quanto stabilito nelle sue condizioni. In particolare, il Professionista ha ommesso di consegnare il prodotto entro il c.d. periodo di attesa e anche di mettere a disposizione un importo pari al prezzo non scontato del prodotto nel *wallet* virtuale (mediante bonifico). Pricerus non ha infatti effettuato il bonifico degli importi c.d. penali e, come sottolineato dal segnalante, alla data del 29 aprile 2020 “*quanto versato inizialmente non è stato nemmeno restituito*”; a fronte delle richieste inoltrate dal segnalante, Pricerus “*successivamente non ha più fornito alcuna risposta*”<sup>12</sup>.

#### IV. Possibili profili di illiceità delle condotte contestate

20. Le condotte descritte al punto II della presente comunicazione appaiono integrare distinte violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione all’offerta del Professionista.

21. In particolare, le condotte sopra illustrate appaiono potenzialmente idonee a fornire una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito al prezzo di offerta dei prodotti e ai termini e condizioni delle modalità di acquisto *on-line* proposte ai consumatori, con specifico riguardo ai tempi di consegna indicati ed alle reali possibilità di conseguire i beni acquistati a prezzo scontato sul sito del Professionista [www.pricerus.com](http://www.pricerus.com). Si tratta di omissioni e ambiguità informative tali da indurre in errore il consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura commerciale, in merito all’acquisto *online* mediante lo schema di vendita Pricerus, che altrimenti non avrebbe preso. Per tali motivi, le condotte esaminate potrebbero integrare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

<sup>9</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0049807 del 17/7/2019.

<sup>10</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0060342 del 16/9/2019.

<sup>11</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0061083 del 19/9/2019.

<sup>12</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0018603 del 10/02/2020, integrata con comunicazioni prot. n. 0034773 e n. 0035608, rispettivamente del 24 e 29 aprile 2020.

22. Inoltre, alla luce delle evidenze agli atti, assumono rilevanza alcune criticità del sistema di vendita promosso e realizzato dal Professionista attraverso il proprio sito *web*, con specifico riguardo, da un lato, alla mancata restituzione della somma versata dai consumatori al momento dell'acquisto *online* del bene a prezzo scontato in caso di omessa consegna dello stesso, dall'altro lato, alla richiesta di pagare un ulteriore importo, pari al prezzo pieno di mercato, per riscattare il prodotto prenotato al prezzo scontato e conseguirne auspicabilmente la consegna. Tali comportamenti sono suscettibili di costituire ingiustificati ostacoli all'esercizio del diritto di recesso/risoluzione del contratto nonché di rimborso da parte dei consumatori che hanno aderito all'offerta di acquisto sul sito *pricerus.com*, hanno effettuato il pagamento del prezzo scontato e sono rimasti anche per molti mesi in attesa di ricevere la consegna del bene ordinato, mai avvenuta. Tale *modus operandi* sembrerebbe configurare l'attuazione di condotte aggressive vietate dagli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.

23. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori acquisiti, che la pratica descritta sia stata posta in essere da Pricerus Group a decorrere almeno da ottobre 2018<sup>13</sup> e non risulta cessata, essendo il sito ancora attivo secondo le modalità sopra illustrate.

= = =

Con la presente, pertanto, si comunica che il **termine di conclusione della fase istruttoria** è fissato alla data del **10 giugno 2020**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all'oggetto, che le Parti possono presentare, **entro il termine sopra riportato**, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l'adozione del provvedimento finale. Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del citato Codice del Consumo, si richiede a Pricerus Group di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione A della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento **PS11489**. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dottor Emilio Asaro, al numero 06/85821825 (Segreteria Direz. A), *email* [emilio.asaro@agcm.it](mailto:emilio.asaro@agcm.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

<sup>13</sup> Cfr. segnalazione prot. n. 0046370 del 3/7/2019.

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXX- N. 19 - 2020

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---